



ORIENTAMENTI
FISCALI

ORIENTAMENTI FISCALI

Ad uso degli Uffici 50&Più Caaf[®] e strutture convenzionate
Anno XIV - N° 02 / 2019

Mod. 730/2019: contributi versati a Enti o Casse con fine esclusivamente assistenziale - contributi versati a Fondi Integrativi del Servizio Sanitario Nazionale - trattamento fiscale delle spese sanitarie rimborsate




www.50epiucaaf.it



1. Le differenze fra gli Enti o Casse con fine esclusivamente assistenziale e i Fondi Integrativi del Servizio Sanitario Nazionale

Con la risoluzione 107/E del 3 dicembre 2014 l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato la **differenza sostanziale** fra:

- contributi versati ai **fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502**, e successive modificazioni, *che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute* - per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e - ter) del Tuir – e
- contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad **enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale**, *che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute* di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e - ter) - per i quali è previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (ex art. 51, comma 2, lett. a), Tuir) o pensione (v. ris. n.114/E del 23.05.2003).



Presso il Ministero della Salute è istituita l'**Anagrafe dei Fondi Sanitari Integrativi**, le cui modalità di funzionamento sono stabilite con Decreto ministeriale del 27 ottobre 2009.

Alla predetta Anagrafe (**suddivisa in altrettante sezioni**) si iscrivono:

- i fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
- gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51 comma 2, lettera a) del D.P.R. 917/1986.

L'elenco degli enti iscritti, peraltro, non risulta ad oggi consultabile dal pubblico.

L'iscrizione all'anagrafe e l'assolvimento da parte dei fondi sanitari di tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa, costituisce condizione essenziale per l'applicazione del regime fiscale agevolato previsto dal Tuir

per i contributi ad essi versati (deducibilità oppure non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente).

Per rispondere al quesito di una contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha acquisito il parere da parte del Ministero della Salute, il quale ha precisato quanto segue:

- gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986, non possono essere equiparati ai Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 9 del d.lgs. n. 502/1992;
- la differenza tra i fondi sanitari integrativi e gli enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale consiste nel fatto che i fondi sanitari integrativi sono finalizzati all'erogazione di prestazioni non comprese nei livelli essenziali di assistenza, mentre i secondi possono finanziare anche prestazioni sostitutive rispetto a quelle già erogate dal Servizio sanitario nazionale;
- anche il vincolo previsto dal comma 3 dell'art. 1 del decreto del Ministero della salute del 31 marzo 2008 (Ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate dai Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e da enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali), secondo cui è necessario che, a decorrere dal 2010, i predetti enti o casse attestino su base annua di aver erogato, nella misura del 20 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite, talune specifiche prestazioni, proprie dei fondi sanitari integrativi, *“lungi dal consentire una sovrapposibilità tra i due tipi di fondi, ne evidenzia la distinzione”, e “ribadisce la volontà di promuovere, attraverso incentivi fiscali, l'erogazione di determinate prestazioni integrative rispetto a quelle già garantite dal servizio sanitario nazionale, quanto meno entro una certa percentuale, anche da parte enti o casse che, per il resto, possono erogare anche le altre prestazioni sostitutive”*.

2. Il diverso trattamento fiscale dei contributi versati agli Enti o Casse con fine esclusivamente assistenziale e ai Fondi Integrativi del Servizio Sanitario Nazionale

Nella precitata risoluzione 107/E del 2014, l'Agenzia ribadisce che la deducibilità dei contributi versati ai **fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale** - prevista dall'art.10, comma 1, lettera e - ter) del Tuir - riguarda tutti i contribuenti, mentre la deducibilità (o meglio la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente o pensione) dei contributi versati a **enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale** - di cui all'articolo 51, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 - riguarda solo i titolari di reddito di lavoro dipendente o pensione (v. ris. n. 114/E cit.).

Ne discende che, ai fini del corretto trattamento fiscale del contributo versato dall'iscritto assume rilevanza l'iscrizione del fondo percipiente alla predetta anagrafe, nonché la relativa sezione di appartenenza. Infatti:

- i **contributi versati a fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale**, istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni debbono essere indicati al **rigo E26, cod. 6, del Mod. 730/2019**;
- i **contributi versati a enti, casse aventi esclusivamente fine assistenziale versati direttamente dai lavoratori** debbono essere indicati nel Mod. 730/2019 al **rigo E26, cod. 21 (se versati direttamente dal dipendente)**, oppure **cod. 13 (se versati dall'ex dipendente in pensione)**.

Si precisa che **la deduzione in sede di dichiarazione dei redditi riguarda solamente i contributi versati direttamente dall'iscritto, in genere pensionato**, come risultanti da idonea attestazione rilasciata dal Fondo o dalla Cassa che, nei casi dubbi (come, ad esempio, in caso di pensionamento in corso d'anno o di versamenti aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dalla CU rilasciata dal datore di lavoro), deve anche essere corredata dalla relativa documentazione comprovante l'effettivo versamento da parte dell'iscritto (ricevuta di bonifico bancario o postale, bollettino di versamento, copia assegno intestato al Fondo o alla Cassa, ecc.). Infatti, **per i dipendenti in servizio, il versamento del contributo alla Cassa avviene solitamente mediante corrispondente trattenuta da parte del datore di lavoro, che provvede altresì a riconoscere la relativa deduzione fiscale** compilando il **punto 441 della CU 2019**. Viceversa, il versamento al Fondo integrativo avviene di solito direttamente, ossia senza il tramite del datore di lavoro (nel caso - in verità piuttosto raro - di trattenuta sullo stipendio dovrebbe essere compilato il punto 431 e i punti 433, 435 o 437 della CU con specifica evidenza del codice 6 nel punto 432, 434 o 436).

E' appena il caso ricordare che gli importi indicati nei predetti punti della CU (punti da 431 a 444) non debbono mai essere indicati nel mod. 730.

E' peraltro confermata l'unitarietà del limite di deducibilità previsto da entrambe le disposizioni sopra richiamate - nella misura di euro 3.615,20 complessivi - per cui, **nel determinare l'ammontare deducibile dei contributi versati ai fondi integrativi, si deve tenere conto anche dei contributi di assistenza versati agli enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale (anche risultanti dalla CU - punto 441) e viceversa.**


Esempio:

punto 441 della CU 2019 = € 615,20

Versamenti diretti al Fondo Integrativo del SSN = € 4.000,00

Come detto, nella verifica del limite di deducibilità concorre anche l'importo indicato nel punto 441 della CU 2019 (che è già stato dedotto dal datore di lavoro e che NON deve pertanto essere indicato in questo rigo).

Pertanto, nel caso prospettato l'importo deducibile sarà di € 3.000,00 (da indicare al rigo E26 – cod. 6).



3. Il trattamento fiscale delle spese sanitarie rimborsate dalle Casse e dai Fondi Sanitari Integrativi

Ciò premesso, si precisa che, in generale, **non possono essere indicate nel mod. 730 le spese sanitarie sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate**, come ad esempio:

- le **spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto**, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
- le **spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria** versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all'importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di questi contributi è segnalata al punto 441 della CU 2019 o dal codice 13¹ al rigo E26 del Mod. 730/2019;
- le **spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi versati a fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale**, istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni - per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e - ter) del Tuir. La presenza di questi contributi è segnalata punto 431 e nei punti 433, 435 o 437 della CU 2019 con specifica evidenza del codice 6 nel punto 432, 434 o 436 o dal codice 6 al rigo E26 del Mod. 730/2019.

¹ O 21, qualora tale codice sia stato utilizzato per dedurre i contributi versati direttamente dal dipendente in servizio senza il tramite del datore di lavoro (ipotesi in verità non molto frequente nella pratica).

Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota. Nella determinazione della proporzione si deve tener conto anche di quanto eventualmente riportato nel punto 575 e/o 585 della Certificazione Unica 2019

Il medesimo principio si applica anche nell'ipotesi di **contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso**, detraibili nel limite di 1300 euro. L'erogazione dei sussidi da parte delle predette società per il rimborso delle spese sanitarie sostenute dai soci comporta che tali spese non siano rimaste a carico dei soci medesimi. Qualora i contributi associativi versati risultino di ammontare superiore all'importo sul quale è possibile calcolare la detrazione, le spese sanitarie rimborsate possono considerarsi rimaste a carico sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il predetto limite e il totale dei contributi versati. Ciò anche se i contributi associativi non abbiano un'univoca destinazione al rimborso delle spese sanitarie.

E' appena il caso di dire che **gli importi indicati al suddetto punto 441 della CU 2019 o nei punti 431 e 433, 435 o 437 della CU non debbono mai essere indicati nel mod. 730, perché altrimenti - essendo già stati dedotti dal reddito di lavoro certificato nella CU - sarebbero dedotti due volte.**

ONERI DEDUCIBILI		ONERI DEDUCIBILI					
Totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5		Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo
431		432	433	434	435	436	437
	Somme restituite non escluse dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5	441	3.615,00	442	415,00	444	
440		Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che non concorrono al reddito		Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che concorrono al reddito		Assicurazioni sanitarie	

SOMME EROGATE PER PREMI DI RISULTATO		di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari					di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	
Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	Importo	Importo	Importo	Importo	Imposta sostitutiva	
571	572	573	574	575	576	500,00		

Nella situazione di cui alla figura soprastante, se le spese sanitarie rimborsate a fronte dei predetti contributi ammontano a euro 9.000,00, la detrazione può essere riconosciuta sull'importo di euro 824,50 (= 9.000 x 415/4.530).

AU	Contributi per assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali. Se l'ammontare di detti contributi non è superiore ad euro 3.615,20 eventualmente aumentato dei contributi versati in sostituzione del premio di risultato che non hanno concorso a formare il reddito, l'annotazione deve essere la seguente: "Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi non sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi". Se l'ammontare di detti contributi è superiore ad euro 3.615,20 eventualmente aumentato dei contributi versati in sostituzione del premio di risultato che non hanno concorso a formare il reddito, l'annotazione deve essere la seguente: "Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi in proporzione alla quota di contributi eccedente euro 3.615,20 eventualmente aumentata dei contributi versati in sostituzione del premio di risultato che non hanno concorso a formare il reddito; tale quota è pari a euro ...". Se detti contributi hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente, per qualsiasi importo, l'annotazione deve essere la seguente: "Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi; l'ammontare dei contributi non dedotti è pari a euro ...".
----	--

Possono, invece, essere indicate nel Mod. 730 le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio:

- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento;
- le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 444 della CU 2019.

ONERI DEDUCIBILI		ONERI DEDUCIBILI					
Totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5		Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo
431		432	433	434	435	436	437
	Somme restituite non escluse dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5	441		442		444	
440		Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che non concorrono al reddito		Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che concorrono al reddito		Assicurazioni sanitarie	

AV	Spese sanitarie rimborsate per effetto di assicurazioni sanitarie: può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative alle spese rimborsate
----	--

Se i contributi in esame sono versati da un **pensionato** si devono fare alcune precisazioni.

I contributi versati dai soggetti in pensione - in genere - non sono mai dedotti dal reddito di pensione, ma vengono versati dall'iscritto direttamente alla Cassa sanitaria. A volte, poi, l'ex datore di lavoro continua a versare alla Cassa una contribuzione riferita all'ex dipendente.

A tale proposito è importante richiamare la **Risoluzione 23.05.2003 n. 114/E**, con la quale è stata prevista la deducibilità dei contributi versati dai pensionati a Casse di assistenza sanitaria istituite da appositi accordi collettivi, che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali Casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto.

La deduzione complessiva - comprensiva dei contributi versati dall'ex datore di lavoro - non può eccedere il limite di euro 3.615,20.


Pertanto, **“il Fondo deve ... certificare, per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare di contributi complessivamente percepiti per ciascun pensionato iscritto (e pertanto sia se versati dall'ex datore di lavoro che dal pensionato stesso) al fine di consentire al contribuente di verificare, entro quale limite la quota di contributi da lui versati, possa essere dedotta, secondo il principio di cassa, in sede di dichiarazione dei redditi”** (Ris. 114/E cit.)².

La Risoluzione 11.07.2008 n. 293/E ha ammesso la deducibilità anche nel caso in cui non sia previsto alcun onere a carico dell'ex datore di lavoro.

Conseguentemente, poiché i contributi versati risultano deducibili, il pensionato non può fruire della detrazione o deduzione fiscale, per la parte di spese che vengono rimborsate, fatto salvo quanto previsto nel caso in cui i contributi versati siano superiori ad euro 3.615, 20.

In merito è opportuno riportare anche quanto precisato con la Circolare 19.06.2002 n. 54/E, risposta 7: “ ... **Pertanto qualora i contributi e i premi di assicurazione versati dal contribuente risultino detraibili dall'imposta o deducibili dal suo reddito complessivo, per le spese sanitarie sostenute e rimborsate per effetto di tali assicurazioni il contribuente non potrà beneficiare della detrazione stabilita dalla citata lettera c) dell'art. 15. La disposizione in esame subordina la possibilità di detrarre le spese sanitarie rimborsate alla circostanza che per i contributi e premi di assicurazione versati dal contribuente competa o meno la detraibilità o la deducibilità. Non appare pertanto rilevante la circostanza che il contribuente si sia o meno effettivamente avvalso per i contributi in parola delle agevolazioni fiscali spettanti”** (pertanto, **è esclusa la possibilità per il pensionato di portare in detrazione l'intero ammontare della spesa sanitaria rimborsata, rinunciando alla deduzione del contributo**).

Sul sito del FISDE, ad esempio, in aderenza a quanto sopra, si trova la seguente indicazione agli iscritti (<https://www.miwelfare.it/fondo-sanitario-fisde-fondo-sanitario-integrativo-i-lavoratori-dellindustria-elettrica-0>)



The screenshot shows the website header with navigation links: MIOWELFARE, A CHI CI RIVOLGIAMO, AREE TEMATICHE, API E SERVIZI, CHI SIAMO, DOVE SIAMO E CONTATTI. Below the header, the main content area is titled "I vantaggi fiscali della tua copertura sanitaria integrativa". It lists the following points:

- Quali vantaggi fiscali puoi avere sui contributi versati
 - Deducibilità dei contributi versati al Fisde
 - I contributi versati al Fisde, sono deducibili dal reddito complessivo sino a concorrenza di un importo annuo pari a € 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si deve tener conto anche:
 - del contributo versato dal datore di lavoro (o ex datore di lavoro)
 - dei contributi versati per i familiari a carico
 - di eventuali ulteriori contributi versati ad altri fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale di cui al D. Lgs. N. 502/1992
 - Detrazione delle spese sanitarie sostenute dall'iscritto

Le spese sanitarie sostenute dall'iscritto danno diritto alla detrazione dall'imposta lorda (irpef) limitatamente all'importo non rimborsato dal Fisde che eccede € 129,11. La detrazione, spettante in misura pari al 19% del predetto importo, deve essere richiesta in occasione della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

² Per completezza si precisa che “che nell'ipotesi in cui l'ex datore di lavoro versi per il dipendente in pensione alla Cassa di assistenza sanitaria un importo superiore al limite previsto dalla citata lettera a), tale maggiore importo versato dovrà essere comunicato all'ente pensionistico al fine di consentirne l'assoggettamento a tassazione in capo al pensionato unitamente al reddito derivante dal trattamento pensionistico” (v. Ris. 114/E cit.).

Esempio:

Il Fide rilascia un'attestazione da cui risultano i seguenti contributi versati da o per l'iscritto in pensione:

contributo ex datore di lavoro: € 1.000,00


contributo versato dall'iscritto: € 1.500,00

In tal caso il contributo deducibile nel mod. 730/2019 è di € 1.500,00 (rigo E26 cod. 13)

(infatti $3.615,20 - 1.000 = 2.615,20$ importo massimo potenzialmente deducibile nel mod. 730)

Resta, invece, confermata la **indeducibilità della quota dei contributi versati da parte degli ex lavoratori qualora il meccanismo di funzionamento del fondo preveda, in favore del pensionato, un versamento contributivo anche da parte dell'ex datore di lavoro e non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento stesso e la posizione di ogni singolo pensionato** (ciò vale, ad esempio, per i pensionati iscritti al **FASI** - Risoluzione **28.05.2004 n. 78**), con la conseguenza che le spese sanitarie sostenute, anche se rimborsate, in tutto o in parte, dal Fondo di appartenenza risultano detraibili/deducibili.

In linea con tale orientamento è stato anche precisato che, **qualora il FASI, per effetto dei contributi versati, rimborsi al dirigente in pensione anche le spese mediche sostenute dal familiare non a carico, dette spese sono detraibili/deducibili da parte dello stesso familiare che le ha sostenute** (v. circolare Agenzia delle Entrate del 23.04.2010, n. 21/E, risposta 4.8) (<https://www.fasi.it/faq/>).



The screenshot shows the FASI website navigation bar with links for HOME, IL FASI, PER LE AZIENDE, PER I DIRIGENTI, I TARIFFARI, CONVENZIONI, and GS FASI. A search bar labeled 'Area riservata' is on the right. The main content area has a dark background and contains the following text:

Nella dichiarazione dei redditi, i contributi ed i rimborsi Fasi come vanno considerati?

Riportiamo le indicazioni ribadite nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 78/E del 28 maggio 2004:

DIRIGENTE IN SERVIZIO:

La quota di contributo a carico del dirigente non concorre alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 51 comma 2 lett. a) del T.U.I.R per un importo complessivamente non superiore ad euro 3.615,20. Conseguentemente le spese mediche, nei limiti e nelle percentuali previste, sono detraibili solo per la quota eccedente il rimborso del Fondo. Il contributo versato dalle imprese a favore dei Dirigenti in pensione, calcolato sul numero dei dirigenti in servizio, non concorre al limite complessivo su indicato.

DIRIGENTE IN PENSIONE O ISCRITTO IN VIA CONVENZIONALE: il contributo, a carico del dirigente, in riferimento allo stesso articolo suindicato non è deducibile. Conseguentemente le spese mediche sono interamente detraibili, indipendentemente da eventuali rimborsi erogati dal Fondo, nei limiti e nelle percentuali previste dall'articolo 15, comma 1, lett. c, così come ora previsto nel T.U.I.R.

Anche il **FASDAC** ritiene applicabile ai propri iscritti in pensione il medesimo trattamento stabilito per il FASI (<http://www.fasdac.it/Content/Index/Utilit%C3%A0-FAQ-Faq%20-%20Prestazioni%20indirette/187>).




The screenshot shows the FASDAC website header with the logo and the text 'FASDAC Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Commerciali'. The navigation bar includes links for Chi siamo, Contatti, and Privacy. The main content area has a light green background and contains the following text:

Home >>> Utilità >>> FAQ >>> Prestazioni indirette >>> Dettaglio

Le spese sanitarie rimborsate dal Fondo sono fiscalmente detraibili?

A. - Le spese sostenute dai dirigenti in servizio sono detraibili al 19%, al netto della franchigia di Euro 129,11, per la sola parte eccedente i rimborsi ricevuti;

B. - Le spese sostenute dagli altri iscritti (prosecutori volontari, pensionati, superstiti, inabili ed invalidi) possono essere portate in detrazione per intero al 19%, al netto della richiamata franchigia di Euro 129,11, indipendentemente dagli importi rimborsati dal Fasdac.



Per quanto riguarda **altri Enti o Casse** è opportuno acquisire idonea documentazione proveniente dall'Ente o dalla Cassa, relativa al trattamento fiscale dei contributi versati dagli iscritti in pensione. **In caso di dubbi, l'interessato dovrà farsi carico di indicare il trattamento fiscale dei contributi versati, sottoscrivendo l'apposita dichiarazione di responsabilità (v. fac simile allegato).**

Infine, si segnala che le spese rimborsate dal "**Fondo di Previdenza per il personale del Ministero delle Finanze**" non sono detraibili in quanto le entrate che alimentano tale fondo derivano da trattenute sulle vincite al gioco del lotto, da donazioni e liberalità, e quindi poiché tali entrate (che rappresentano i premi assicurativi) non concorrono alla formazione del reddito degli iscritti, la fattispecie in esame non corrisponde a nessuna delle due predette ipotesi (v. Risoluzione 8.03.2007 n. 35).

Per quanto riguarda le **spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari non fiscalmente a carico** (a cui risultano intestate le fatture oppure intestate al dichiarante con indicazione "nell'interesse di ..." o altra equipollente) si deve ritenere quanto segue:

- **in nessun caso può essere riconosciuta la detrazione delle spese da parte del soggetto iscritto alla Cassa o al Fondo** (trattandosi, evidentemente, di spese relative ad un soggetto non fiscalmente a carico);
- **nel caso di rimborsi afferenti a contributi (o premi relativi a polizze sanitarie - anche indicati al punto 444 della CU 2017) non deducibili dal reddito complessivo o che concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente**, il familiare non a carico avrà diritto a detrarre l'intero importo delle spese sostenute, ancorché rimborsate dalla Cassa o dalla assicurazione³ (le fatture debbono essere a lui intestate);
- **nel caso di rimborsi afferenti a contributi deducibili dal reddito complessivo o che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente dell'iscritto alla Cassa o al Fondo**, il familiare non a carico potrà detrarre solo la parte di spesa effettivamente rimasta a suo carico (le fatture debbono essere a lui intestate).

In ogni caso, **resta ferma la necessità della corretta intestazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta, che ovviamente deve necessariamente risultare intestata al familiare non fiscalmente a carico**⁴.

Si precisa, infine, che tutte le volte in cui i contributi a fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale o ad enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale:

- sono stati dedotti nel Mod. 730, oppure
- sono evidenziati al punto 441 (contributi a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale) o al punto 431 e nei punti 433, 435 o 437 della CU con specifica evidenza del codice 6 nel punto 432, 434 o 436.

³ V. circolare n. 21/E del 2010 cit.

⁴ L'Agenzia delle Entrate si è espressa a favore della detraibilità delle spese nel caso in cui il Fondo provveda al pagamento diretto a favore della struttura sanitaria, in presenza di documenti di spesa intestati al contribuente (167/E del 2005).

Il contribuente deve anche consegnare al CAF la documentazione proveniente dalla Cassa o dal Fondo Sanitario Integrativo con evidenza degli importi relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2018 che sono state oggetto di rimborso nel corso del 2018 o comunque prima della presentazione del Mod. 730/2019, in modo di consentire al CAAF di poter escludere i predetti importi da quelli per cui spetta la detrazione.

Le somme rimborsate (risultanti da apposita documentazione) relative ad anni precedenti al 2018 dovranno essere assoggettate a tassazione separata (riga D7, cod. 4), qualora le spese sanitarie siano state interamente detratte nell'anno in cui furono sostenute.

Della consegna della predetta documentazione deve essere data evidenza nel mod. 730-2 stampato e consegnato al contribuente. Tale documentazione deve anche essere archiviata e conservata da parte del CAAF per il tempo previsto per l'accertamento (cinque anni successivi alla presentazione).

[Fine]

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

La/Il Sottoscritta/o (**Pensionato/a**) _____
nata/o a _____ (Provincia di _____)
il ____/____/____ residente a _____ (____)
in _____ n° _____

PREMESSO

Di essere stato informato/a - nell'ambito della assistenza fiscale prestata relativamente alla dichiarazione dei redditi del 2018 (mod. 730/2019 – Redditi 2018) dall'incaricato del CAAF50&PIU' s.r.l. che:

- a.** con la Risoluzione n. 293/E del 11 luglio 2008 l'Agenzia delle Entrate si è espressa per la **deducibilità dei contributi versati dai pensionati a Casse di assistenza sanitaria istituite da appositi accordi collettivi, che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali Casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro**, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto - con o senza contribuzione a carico dell'ex datore di lavoro - **con la conseguenza che le spese sanitarie sostenute, se rimborsate, in tutto o in parte, dalla Cassa di appartenenza risultano detraibili/deducibili solo per la parte rimasta a carico del contribuente;**
- b.** con la Risoluzione 28.05.2004 n. 78 l'Agenzia delle Entrate si è espressa per **indeducibilità della quota dei contributi versati dai pensionati a Casse di assistenza sanitaria istituite da appositi accordi collettivi qualora il meccanismo di funzionamento del fondo preveda, in favore del pensionato, un versamento contributivo anche da parte dell'ex datore di lavoro e non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento stesso e la posizione di ogni singolo pensionato** (ciò vale, ad esempio, per i pensionati iscritti al FASI), **con la conseguenza che le spese sanitarie sostenute, anche se rimborsate, in tutto o in parte, dal Fondo di appartenenza risultano detraibili/deducibili;**
- c.** con la Circolare 19.06.2002 n. 54/E, risposta 7, l'Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità per il pensionato di portare in detrazione l'intero ammontare della spesa sanitaria rimborsata, rinunciando alla deduzione del contributo fiscalmente deducibile.

DICHIARA

- che relativamente ai contributi da lui versati direttamente a _____ :
 - sussistono le condizioni per la deducibilità del contributo versato (v. sopra lett. a)
 - non sussistono le condizioni per la deducibilità del contributo versato (v. sopra lett. b);
- nel caso di cui alla precedente lett. a):
- che nessun contributo e/o onere è stato versato o è rimasto a carico dell'ex datore di lavoro / oppure che l'ex datore di lavoro ha versato contributi riferibili alla propria posizione per euro _____,00 nel corso del 2018;
- che il contributo versato nell'anno d'imposta 2018 alla sopraddetta Cassa di Assistenza Sanitaria è rimasto integralmente a proprio carico e, pertanto, risulta interamente deducibile nel limite massimo di euro 3.615,20 tenendo conto degli importi eventualmente indicati al punto precedente.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che la presente dichiarazione potrà essere trasmessa alla amministrazione finanziaria secondo quanto previsto nella informativa e dichiarazione di consenso resa unitamente al suddetto mod. 730.

(luogo, data)

IL DICHIARANTE
